

PATRIMONIO E TRUST

Blind trust e conflitto di interessi

di Luigi Ferrajoli

La risoluzione dei **conflitti di interesse** che spesso sorgono in capo a titolari di cariche governative nazionali (Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo), regionali e locali, è tra i programmi dell'attuale governo.

La norma ad oggi in vigore è la **L. 215/2004 (cd. legge Frattini)**, il cui punto fondamentale è l'articolo 2, intitolato **“Incompatibilità”** che prevede che il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non possa: *“a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60; b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale; d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti; e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico; f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato”*.

Secondo la medesima norma, sussiste situazione di conflitto di interessi quando il **titolare** di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un **atto dovuto**, trovandosi in situazione di incompatibilità ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della L. 287/1990, con **danno** per l'interesse pubblico.

Attualmente la Commissione Affari costituzionali della Camera sta esaminando quattro nuove **proposte di legge** sul tema che tratteggiano una disciplina che si differenzia dalla precedente in quanto finalizzato a dirimere il problema prima dell'assunzione dell'incarico **pubblico**; inoltre è previsto un sistema di incompatibilità più restrittivo rispetto al precedente oltre che un apparato sanzionatorio sotto forma di **ammenda pecuniaria** direttamente applicabile dall'Antitrust o da un'Autorità ad hoc.

E' stato invece confermato l'obbligo di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, prevedendo un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da **dichiarare**; inoltre, rispetto al quadro normativo vigente, viene esteso il novero dei soggetti obbligati.

Tra i mezzi di risoluzione del conflitto di interessi si segnala infine l'introduzione di un c.d. **blind trust**, ossia l'obbligo di conferimento del patrimonio ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare mediante **mandato fiduciario** senza rappresentanza, ovvero l'affidamento ad una gestione fiduciaria.

Il ricorso a tale particolare forma di trust permetterebbe ai detentori di cariche governative di porre in essere un'amministrazione fiduciaria del proprio **patrimonio**, rinunciando a tutti i diritti di gestione.

In particolare, nell'ipotesi in esame, il **titolare-disponente** conferirebbe il proprio patrimonio ad un trustee che lo amministrerebbe per suo conto, ad esempio scegliendo le forme di **investimento** più opportune, con espresso divieto di rendiconto, fino alla scadenza di un termine o al verificarsi di determinate condizioni, quali la cessazione dalla carica assunta.

In questo modo il titolare-disponente, non conoscendo i settori economici nei quali è investito il patrimonio trasferito in **trust**, non potrà adottare misure o provvedimenti atti a favorire tali settori e le proprie aziende e, in ogni caso, trarre qualsiasi tipo di **vantaggio personale** dal proprio operato quale rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Secondo tale impostazione, il blind trust rappresenterebbe una **soluzione** sicura, certa e trasparente in grado di limitare qualsiasi forma di conflitto di interesse evitando che coloro che agiscono nel **pubblico interesse** operino al solo scopo di perseguire e realizzare propri interessi privati.